

Dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia.

Sulla GUUE L 134 del 31-5-2018 è pubblicato il **Reg.to (UE) 2018/788 del 30-5-2018** recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 istitutivo del dazio antidumping definitivo indicato in oggetto.

Per effetto della citata modifica, **a decorrere dal 1° giugno 2018**, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 è così modificato:

- l'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni **originarie della Repubblica popolare cinese**, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta **spediti dall'India e dall'Indonesia**, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019 5100 14, 7019 5100 15, 7019 5900 14 e 7019 5900 15), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC B942), dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C051) e dalla società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C205), alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta **spediti dalla Malaysia**, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (codici TARIC 7019 5100 11 e 7019 5900 11) e alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta **spediti da Taiwan e dalla Thailandia**, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019 5100 12, 7019 5100 13, 7019 5900 12 e 7019 5900 13).

L'applicazione dell'esenzione concessa alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd e SPG Glass Fibre Pvt. Ltd è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II del presente regolamento.

Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1. »

- Il testo dell'allegato del regolamento (UE) 2018/788 è aggiunto come allegato II.

Consultare la nostra Nuova Tariffa Doganale Integrata on line ai codici TARIC

REP. POPOLARE CINESE: 7019 5100 19 e 7019 5900 19

INDIA-INDONESIA: 7019 5100 14, 7019 5100 15, 7019 5900 14 e 7019 5900 15

MALAYSIA: 7019 5100 11 e 7019 5900 11

TAIWAN E THAILANDIA: 7019 5100 12, 7019 5100 13, 7019 5900 12 e 7019 5900 13